

PARTE UFFICIALE

TORINO, 10 DICEMBRE 1861

REGOLAMENTO

PER LA REGIA SCUOLA SUPERIORE DI MEDICINA VETERINARIA E DI AGRICOLTURA DI NAPOLI.

(Vedi il relativo Decreto, N. CI, nella Gazzetta di venerdì ultimo).

CAPO I. — Amministrazione superiore.

1. La R. Scuola superiore di Medicina Veterinaria e di Agricoltura di Napoli, al pari delle altre similanti scuole del Regno, è collocata fra le universitarie, epperò i Professori in essa godranno dei vantaggi e privilegi accordati ai Professori delle Università del Regno.

Sarà unito alla Scuola un Convitto nel quale avranno educazione, alloggio e vitto Allievi a posto gratuito e Convittori mediante pagamento.

2. Subordinatamente alle Autorità centrali sovrintenderà alla Scuola, ed al Convitto un Direttore coadiuvato da un Vice-Direttore, il quale sarà specialmente incaricato dell'amministrazione del Convitto.

3. Il Direttore ed il Vice-Direttore saranno nominati dal Re, il primo fra i Professori ordinari della Scuola od emeriti.

CAPO II. — Del Direttore.

4. Al Direttore è affidata la direzione e sorveglianza sull'andamento economico e disciplinare della Scuola e del Convitto, e degli stabilimenti che vi sono annessi, cioè: biblioteca, farmacia ed orto botanico; a lui spetta il far eseguire le leggi ed i regolamenti concernenti lo stabilimento.

5. Nella direzione ed amministrazione dello stabilimento il Direttore sarà assistito da una commissione presieduta da lui, e composta dal Vice-Direttore e da quattro Professori scelti dal Ministro fra i Professori della R. Scuola e fra quelli della R. Università di Napoli.

6. In caso di assenza od impedimento ne fa le veci il Professore anziano in ciò che riguarda l'insegnamento e gli esami, ed il Vice-Direttore per quanto riguarda l'amministrazione ed economia dello stabilimento e la disciplina degli alunni, tanto esterni quanto interni.

7. Il Direttore firma i diplomi di Medico-Veterinario, ed i brevetti di Maniscalco, che si rilasciano in seguito ai corsi ed agli esami stabiliti: essi saranno contrassegnati dal Segretario-Economista.

8. Il Direttore solo sarà in relazione diretta col Ministro e gli proporrà per l'approvazione quei regolamenti e quelle disposizioni che crederà necessari al miglior andamento della Scuola e del Convitto, e veglierà all'esecuzione di essi.

Da lui solo è firmato il carteggio con le altre Autorità, o coi privati, per gli affari dello stabilimento.

9. Ogni due mesi convoca i Professori a consiglio per esaminare il progresso della Scuola. Trattandosi di cose importanti potrà convocarli straordinariamente.

10. Il Direttore in ciaschedun anno, e nel giorno del riapimento pubblico e solenne degli studi darà conto in breve delle condizioni scientifiche e morali della Scuola nell'anno precedente, ed in questa occasione un professore per turno leggerà un discorso inaugurale degli studi.

11. In fine d'ogni anno presenterà al Ministro una relazione sullo stato economico e morale dello stabilimento unitamente allo stato generale degli esami sostenuti dagli alunni, e nel corso dell'anno gli esporrà quanto a vantaggio del medesimo ravviserà meritevoli della superiore attenzione, o di speciale provvedimento.

CAPO III. — Del Vice-Direttore.

12. Il Vice-Direttore sotto gli ordini del Direttore veglierà all'osservanza dei regolamenti che riguardano il buon ordine, l'economia, la disciplina, le pratiche di religione ed il servizio interiore del Convitto; per ciò che riguarda la disciplina degli alunni nella Scuola, si attenterà strettamente alle sole incumbenze che gli verranno demandate dal Direttore.

13. Il Vice-Direttore veglia sulle spese e regola le cose dell'amministrazione con le norme stabilite dai regolamenti sulla contabilità, e secondo le istruzioni dategli dal Direttore.

14. Tutti gli impiegati e serventi della Scuola e del Convitto, come pure gli Allievi sono sotto gli ordini immediati del Vice-Direttore.

15. Il Vice-Direttore avverte sollecitamente il Direttore di tutte le trasgressioni che si commetteranno nel servizio interiore dello stabilimento.

Nel fine di ciascun mese rimetterà al Direttore

lo stato personale e di movimento di tutti quelli che ricevono il vitto in Convitto. Indicherà gli abusi ed i disordini e proporrà i mezzi a correggerli. Il Direttore ne farà oggetto di speciale rapporto in fine dell'anno.

16. Il Vice-Direttore non potrà allontanarsi dallo stabilimento senza l'autorizzazione del Direttore, e del Ministro; se l'assenza dovesse oltrepassare i dieci giorni, il Prefetto autorizzarlo, o quell'altro che sarà deputato dal Direttore; farà le sue veci fino a quando il Ministro non abbia sulla proposta del Direttore provveduto alla di lui surrogazione.

CAPO IV. — Della Commissione amministrativa.

17. Il Direttore sarà Presidente della Commissione amministrativa della Scuola e del Convitto.

18. Il Segretario-Economista dello stabilimento sarà pure Segretario della Commissione.

19. La Commissione amministrativa sull'invito del suo Presidente si riunirà non meno di una volta per settimana in una delle stanze dello stabilimento prossime alla computisteria; e quante volte l'urgenza degli affari lo richiegga.

20. La Commissione veglierà sulla regolarità dei registri della computisteria e sorveglierà l'intera amministrazione, senza niuna riserva od eccezione, verificando e controllando così gli esiti, come gli introiti che debbono essere correlati di documenti e vi apporrà il suo visto.

21. Si terrà un registro di tutte le deliberazioni della Commissione che saranno sottoscritte da tutti i componenti di essa.

22. Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di quattro Membri.

In caso di divergenza d'opinioni il voto del Direttore-Presidente, o quello di chi presiederà in sua vece avrà la preponderanza. Se il Direttore non interverrà, la Commissione sarà presieduta dal Vice-Direttore.

23. Quando fra i componenti vi sarà divergenza, sarà questa espressa sul registro delle deliberazioni e ne sarà a cura del Direttore, spedita copia al Ministro dell'Istruzione e Pubblica indicando i nomi dei divergenti ed i motivi della divergenza.

24. Nel mese di settembre di ciascun anno redigerà il progetto del Bilancio dell'anno seguente che il Direttore invierà al Ministero.

CAPO V. — Del Bilancio attivo.

1. Delle pensioni degli allievi a posto gratuito che sono a carico della provincia;

2. Delle pensioni che pagano i Convittori;

3. Dei dritti d'iscrizione che si pagano dagli esterni e dai Convittori;

4. Delle pensioni degli animali condotti in cura nello stabilimento;

5. Dei prodotti del terreno usufruito dallo stabilimento che venendo consumati in natura nel medesimo, il loro ammontare sarà valutato prendendo per norma la superficie del fondo coltivato, ed il prezzo venale del raccolto preventivo;

6. Dei prodotti d'ogni maniera degli animali dell'istituto;

7. Dei proventi eventuali di qualunque natura.

26. Il Bilancio passivo è composto delle spese:

1. Del personale della direzione, della scuola, dell'infermeria, degli Allievi a posto gratuito, dei Convittori, degli inservienti e stallieri;

2. Di vitto degli impiegati ed inservienti che vi hanno diritto;

3. Di mantenimento degli animali in cura divisi per specie;

4. Di mantenimento e cura degli animali dello stabilimento;

5. Di combustibile e delle spese d'Ufficio della Direzione e delle Scuole;

6. Di coltivazione e di raccolto;

7. Di acquisto o cambio di animali per lo stabilimento;

8. Di compra e riparazione di mobili, macchine, utensili, libri ed oggetti diversi necessari allo stabilimento;

9. Di restauri al fabbricato dello stabilimento.

CAPO V. — Del Segretario-Economista.

27. Il Segretario-Economista dipende dal Direttore e dal Vice-Direttore, ed è incaricato della tenuta di tutti i registri, della scrittura, corrispondenza e computisteria, della custodia di tutte le carte e documenti della scuola, della biblioteca, e di tutti i mobili e degli oggetti spettanti allo stabilimento.

28. Tiene un catalogo apposto dei libri esistenti nella biblioteca, e nota dei mobili ed arredi dello stabilimento. Per cura del Direttore trasmetterà al Ministero una copia del catalogo suddetto e della nota, o dell'inventario dei mobili e degli arredi; ed alla fine d'ogni anno farà pervenire al medesimo una nota

degli acquisti fatti e delle variazioni occorse.

29. Il Segretario-Economista è il Casiere dello stabilimento, e darà una cauzione con una rendita iscritta sul gran libro di L. 254 99 (pari a ducati 60).

30. È mallevadore dei proventi dello stabilimento, e ne procura l'incasso; introdurrà pure tutte le somme che saranno pagate allo stabilimento e le registrerà, appena esattate, sul registro a matrice che terrà a disposizione della Commissione amministrativa e del Direttore.

Egli eseguirà i pagamenti dietro i mandati del Direttore. In ciascun mandato sarà indicato l'articolo corrispondente del Bilancio, l'approvazione Ministeriale, ed appiede della polizza di esito l'Aiutante-Economista certificherà di essersene presa nota nel registro.

31. Il Segretario-Economista nel mese di marzo di ciascun anno rassegherà al Direttore dello stabilimento il conto materiale che egli dovrà dare della amministrazione dell'anno precedente accompagnandolo dei relativi documenti; il Direttore dopo di averlo sottoposto alla disamina della Commissione amministrativa lo trasmetterà al Ministro con le deliberazioni di essa, e le sue osservazioni.

32. Presenterà in ogni settimana, per mezzo del Direttore, alla Commissione Amministrativa, il conto degli introiti e degli esiti della settimana precedente. La Commissione ne farà una sommaria discussione.

33. Il Segretario-Economista invigila sulla distribuzione delle razioni, e somministrerà nelle infermerie e nelle scuderie degli animali sani e malati secondo le ordinanze dei Professori notata ogni giorno in apposito giornale. Esercita una speciale vigilanza per la parte economica del servizio interiore della Scuola e del Convitto, ove ne sia richiesto dal Direttore o dal Vice-Direttore.

CAPO VI. — Insegnamento.

34. L'insegnamento medico-veterinario è teorico e pratico, si compie in quattro anni.

35. Fine della R. Scuola di Medicina-Veterinaria è di indirizzare la gioventù già fornita delle necessarie cognizioni generali, alla carriera così pubblica come privata dei Medici-Veterinari; per la quale si richieggono accurati studi speciali tanto teorici quanto pratici.

36. Gli insegnamenti che si daranno in dette scuole sono:

Anatomia generale e speciale degli animali domestici;

Fisiologia sperimentale applicata alla Veterinaria;

Zoologia veterinaria;

Fisica, Chimica, Farmacia e Tossicologia;

Botanica ed agricoltura applicata alla Veterinaria;

Esteriore conformazione degli animali domestici;

Dottrina delle razze degli animali domestici;

Materia medica-veterinaria;

Igiene e dottrina dell'allevamento degli animali;

Ferratura teorica e pratica;

Patologia generale;

Patologia speciale o medica con discorso particolare intorno alle epizootie e panzootie;

Anatomia patologica;

Anatomia topografica;

Chirurgia veterinaria teorica e pratica;

Ostetricia veterinaria;

Veterinaria forense;

Polizia sanitaria veterinaria;

Storia e letteratura della Veterinaria;

Clinica medica;

Clinica chirurgica;

Esercitazioni pratiche di anatomia;

Esercitazioni pratiche di chirurgia;

Esercitazioni pratiche di anatomia patologica;

Esercitazioni pratiche di ferratura;

Gite igieniche e botaniche;

Gite cliniche e consultazioni;

37. I diversi rami d'insegnamento indicati nel precedente articolo saranno divisi fra sei Professori compresi il Direttore, i quali avranno titolo dalle parti fondamentali cui sono incaricati d'insegnare, cioè:

1. Professore di zoologia, anatomia generale e speciale, e fisiologia sperimentale;

2. Professore di patologia generale, epizootia, anatomia patologica;

3. Id. di chirurgia teorica-clinica, chirurgia-ferratura;

4. Id. di zootecnica - polizia sanitaria - giurisprudenza veterinaria;

5. Id. di terapeutica e materia medica - botanica ed agricoltura applicata alla veterinaria;

6. Id. di fisica, chimica, farmacia e tossicologia.

38. I diversi rami secondari di insegnamento saranno distribuiti fra i sei Professori indicati conformemente ai loro studi speciali. In caso di dissenso fra

Professori per tale distribuzione, il Direttore propone ai Professori radunati in consiglio un termine di conciliazione, il quale se non è accolto, si rimette la decisione al Ministro.

39. I professori sono coadiuvati nelle loro parti pratiche e sperimentali dei rispettivi insegnamenti da quattro Assistenti, cioè:

Da un Assistente di clinica medica ed anatomia patologica;

Da un Assistente di clinica chirurgica, e zootecnica;

Da un Assistente di anatomia e di fisiologia;

Da un Assistente di chimica e farmacia.

40. L'insegnamento medico-veterinario teorico e pratico è distribuito in quattro anni secondo il seguente programma:

Anno 1.º di corso.

Fisica - Zoologia veterinaria - Zootecnica - Anatomia - Ferratura teorica e pratica - Esercitazioni pratiche di anatomia e ferratura. (Gli studenti assistono al corso di fisiologia).

Anno 2.º di corso.

Chimica generale e applicata all'agricoltura - Anatomia e fisiologia - Igiene, dottrina sull'allevamento degli animali e sulle razze - Ferratura teorica e pratica - Esercitazioni d'anatomia e di ferratura pratica - Assistenza alle cliniche - Gite igieniche e botaniche.

Anno 3.º di corso.

Patologia generale - Patologia speciale medica e chirurgica, che comprende l'ostetricia, l'anatomia topografica e la polizia sanitaria - Farmacia - Materia medica - Esercizi pratici di anatomia e fisiologia - Esercizi di chirurgia operativa - Gite igieniche e botaniche.

Anno 4.º di corso.

Patologia speciale medico-chirurgica, come appropria Veterinaria (orente - Anatomia patologica - Storia e letteratura della Veterinaria - Clinica medica e chirurgica - Esercitazioni pratiche d'anatomia patologica - Esercitazioni di chirurgia operativa - Gite cliniche e consultazioni orali e scritte.

41. Sulla proposta dei professori e coll'assenso scritto del Direttore hanno luogo, secondo le esigenze dell'istruzione, gite cliniche o visite veterinarie particolari fuori dell'Istituto, intorno alle quali il Professore che le ha dirette darà conto per iscritto alla Direzione.

42. Sulla proposta dei Professori o dopo l'invito del Direttore hanno luogo nell'interno dell'Istituto consulti fra professori alla presenza degli alunni intorno ad infermità gravi o di giudizio difficile che osservansi in animali ricoverati nell'Istituto.

43. Ogni Insegnante può proporre al Direttore quegli esperimenti che crederà atti a schiarare alcuni punti della scienza.

Riconosciuta che ne sia l'importanza dal Consiglio dei Professori, il Direttore avrà cura di fare allestire l'occorrente.

44. I detti esperimenti si eseguiranno alla presenza degli Allievi ai quali il Professore proponente darà ragione delle ricerche che si vogliono istituire e dei mezzi che si vogliono adoperare. I Professori invitati a siffatte sperienze non potranno rifiutarsi dall'intervenirvi senza legittimo impedimento. Il Professore più giovane o un Assistente sarà incaricato della composizione del processo verbale sopra i risultamenti ottenuti.

CAPO VII. — Del Corpo insegnante.

45. Il Corpo insegnante della R. Scuola di Medicina-Veterinaria è formato dai Professori ordinari e dagli Assistenti.

46. I Professori ordinari e gli Assistenti sono nominati dal Re fra le persone che, previo concorso, saranno state dichiarate idonee a tale ufficio.

Il Ministro potrà però proporre al Re per la nomina, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere, per scoperte, o per insegnamenti dati, saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero professare.

47. Per i Professori ordinari vi sono due forme di concorso: il concorso per esame, e il concorso per titoli.

48. Il concorso per esame consta di una serie di esperimenti orali e per iscritto ordinati in guisa, che dal loro tutto insieme si possa valutare la perizia dei candidati intorno alle discipline che sono state messe a concorso, e all'attitudine dei Candidati ad insegnare.

49. Il concorso per titoli consiste nella presentazione di opere stampate, o di altri documenti da cui si rilevi che i Candidati posseggono le qualità delle quali si cercano le prove nel concorso per esame.

50. Per gli Assistenti non vi ha che una forma di concorso; quella cioè dell'esame.

51. Nella nomina dei Professori ordinari il Ministro determinerà se il concorso sarà per esame o per presentazione di titoli.

CAPO VIII. — Dei Professori.

52. Due mesi prima che si riapra l'anno scolastico i Professori debbono presentare al Direttore i loro programmi d'insegnamento.

53. Ogni programma consiste in un sommario bene ordinato delle materie tutte che il Professore tratta nell'anno scolastico. Deve inoltre contenere l'indicazione approssimativa di quante lezioni il Professore intende consacrare a ciascuna delle parti in cui possa venir diviso il suo insegnamento.

54. I programmi saranno discussi da tutti i Professori radunati in Consiglio ed approvati dal Direttore.

55. Gli Insegnanti così nell'ingresso loro in ciascuna scuola, come in principio di ogni esercitazione hanno facoltà di fare la chiamata degli Allievi iscritti, e danno al Direttore nota degli assenti.

56. I Professori debbono per mezzo d'interrogazioni assicurarsi del profitto che gli Allievi hanno ricavato dalle loro lezioni; conferiscono per questo ogni due mesi almeno col Direttore, e pigliano nota della diligenza, capacità e del progresso degli Allievi; propongono e si appigliano in comune a quei partiti che credono più opportuni a mantenere il lustro ed il decoro della scuola, e la migliore istruzione degli Allievi.

57. Qualora alcuno dei Professori sia impedito di fare la scuola, deve tosto darne notizia al Direttore, e farne conoscere le ragioni. Il Direttore ne tiene nota, e quando l'assenza del Professore duri più di cinque giorni, propone al Ministro il modo di provvedervi.

58. La conservazione e custodia delle macchine, degli strumenti e di altri utensili ed oggetti che dal Direttore sono consegnati ai Professori e registrati in una nota da essi sottoscritta, è sotto la speciale malleveria dei ricevuti.

59. È vietato ai Professori di fare ripetizioni a pagamento.

60. Ogni Professore che vorrà aprire un corso libero, diverso dall'ufficiale affidatogli, ne farà domanda al Ministero per mezzo del Direttore.

61. Il mantenimento della disciplina e dell'ordine nelle scuole spetta a ciascun Professore nella parte d'insegnamento che gli è affidata.

CAPO IX. — Degli Assistenti.

62. Gli Assistenti sono nominati dal Re in seguito ad esame di concorso. Il Ministro potrà però proporre al Re per la nomina, senza concorso, persone di riconosciuta capacità.

63. Gli Assistenti sono incaricati di coadiuvare i Professori nell'insegnamento, e specialmente nella parte pratica; per tale ufficio e per gli altri che potessero venir loro affidati, si uniformeranno alle disposizioni che su tale proposito saranno loro date per iscritto dal Direttore.

64. Debbono gli Assistenti specialmente preparare quanto è necessario per i corsi ai quali sono applicati, assistere agli esercizi pratici, dirigerli nell'assenza del Professore, ed attendere, giusta gli ordini del Direttore e le istruzioni dei Professori, alla conservazione ed all'aumento delle collezioni appartenenti alla scuola.

65. Vegliano all'adempimento dei doveri delle persone che per la parte di servizio loro assegnata sono ad essi soggette. Gli assistenti alle cliniche sono specialmente tenuti a curare che tutte le ordinazioni prescritte per gli animali siano scrupolosamente eseguite.

CAPO X. — Dei Vice-Assistenti.

66. Nella Scuola Superiore di Medicina Veterinaria alcuni fra gli Allievi a posto gratuito che meglio riuscirono durante il corso per intelligenza e per buon portamento, compiuti che abbiano i quattro anni richiesti, potranno, sulla proposta del Direttore, essere autorizzati dal Ministero a compiere la loro istruzione, seguendo un corso biennale di perfezionamento, e continuando durante questo a fruire del posto gratuito.

67. I Vice-Assistenti, oltre al frequentare quei corsi di studi ai quali più particolarmente si dedicano, saranno dal Direttore incaricati di alcuni speciali uffici in aiuto degli Assistenti.

68. Non potranno durare in ufficio oltre ai due anni.

CAPO XI. — Degli Allievi esterni, degli Allievi a posto gratuito e dei Convittori.

69. Per essere ammesso al corso di Veterinaria ogni Aspirante deve essere munito;

1. Della fede di nascita da cui risulti aver egli l'età di sedici anni compiuti;

2. Di un'attestazione di buona condotta fattagli dal Sindaco del comune in cui ha il suo domicilio, autenticata dall'Intendente del circondario;

3. Di una dichiarazione autentica comprovante che ha superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che ha sofferto il vaiuolo naturale.

70. Gli Allievi essendo esterni, od Allievi a posto gratuito o Convittori, dovranno nella domanda di ammissione all'esame, di cui all'articolo 78, dichiarare se intendono di essere ammessi al corso di Medicina Veterinaria, a proprie spese, quali Allievi esterni o Convittori, o quali Allievi a posto gratuito.

71. Tra gli Allievi esterni saranno ammessi anche quegli giovani che giustificando di saper leggere e scrivere vorranno dedicarsi alla sola mascalcia, e che perciò consegneranno il solo brevetto di Mascalcaio.

72. I Convittori pagheranno allo stabilimento annue

lire 510 (pari a ducati 120), a trimestri anticipati.

Se usciranno nel corso del trimestre, non potranno ripetere la restituzione della somma pagata per tempo non ancora decorso. Si provvederanno a loro spese dei libri e di quanto loro occorra, secondo le istruzioni che saranno loro date dal Vice-Direttore. Solamente i medicinali andranno a carico dello stabilimento.

Se saranno morosi oltre i tre giorni nel pagamento del trimestre, saranno licenziati dallo stabilimento, a meno che persona solvibile si renda garante per il pagamento del trimestre medesimo, e dei successivi.

Della solvibilità del garante sarà responsabile la Commissione amministrativa.

73. Sono conservati nello stabilimento i 33 posti gratuiti istituiti coll'art. 63 del regolamento approvato col regio Decreto del 28 aprile 1856.

Essi continueranno ad essere ripartiti nel modo seguente:

Per la città di Napoli	2
Per la provincia di Napoli	2
Per la provincia di Terra di Lavoro	3
Per l'Abruzzo Citeriore	2
Per l'Abruzzo Ulteriore 1.º	2
Per l'Abruzzo Ulteriore 2.º	2
Per la provincia di Molise	2
Per la Capitanata	2
Per Terra di Bari	2
Per Terra d'Otranto	2
Per la Basilicata	2
Per il Principato Citeriore	2
Per il Principato Ulteriore	2
Per la Calabria Citeriore	2
Per la Calabria Ulteriore 1.º	2
Per la Calabria Ulteriore 2.º	2
TOTALE	33

La città di Napoli dai suoi fondi, e ciascuna provincia dai fondi provinciali pagherà per ciascuno dei suoi Allievi lire 42 50 (pari a ducati 10) al mese per dodici mesi dell'anno, e sempre con mensata anticipata.

75. La dimora di ciascun Allievo a posto gratuito nel Convitto non sarà maggiore di anni 4, nel qual tempo dovrà compiersi l'intero corso d'istruzione.

76. I Convittori e gli Allievi a posto gratuito dovranno provvedersi a loro spese dell'uniforme di color turchino oscuro con fodera dello stesso colore, bottoni d'argento con la croce di Savoia in mezzo, e col motto *R. Scuola Veterinaria di Napoli* all'intorno; cifra al collare con piccolo bordo ricamato in argento, cappello montato con coccarda nazionale, sott'abito turchino oscuro e pantaloni di tela bruna nell'estate.

Avranno gli altri oggetti di corredo secondo la nota che prescriverà il Direttore, la quale sarà eguale per tutti i Convittori e gli Allievi a posto gratuito.

77. Il Governatore di Napoli, dai fondi municipali per due alunni della città di Napoli, e lo stesso Governatore, siccome i Governatori delle altre provincie, potranno procurare che si provvedano dai fondi delle rispettive provincie, quando possano sopportarne la spesa, quegli alunni a posto gratuito che sieno nella impossibilità di provvedersi a loro spese degli oggetti necessari alla loro persona.

78. Nessuno può intraprendere il corso di Medicina Veterinaria, se non ha prima sostenuto con felice successo l'esame di ammissione, il quale abbraccia gli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica, il sistema metrico decimale, la lingua italiana, secondo il programma stabilito dal Ministero, messo in appendice al presente regolamento.

79. Sono esenti dall'esame di ammissione come Allievi esterni o come Convittori quei giovani soltanto che con autentica attestazione dimostrano alla Direzione della Scuola d'aver già superato con buon successo quello di licenza liceale od altro equivalente, per cui il giovane sarebbe ammesso agli studi universitari.

80. Gli Allievi a posto gratuito saranno scelti fra quelli che diedero migliori prove di capacità negli esami di ammissione. Gli Allievi che superarono gli esami di licenza liceale o l'equivalente, e intendono concorrere ad un posto gratuito, dovranno presentarsi all'esame.

81. Gli esami di ammissione o di concorso si danno nei Capo-luoghi di provincia da una Commissione composta di quattro esaminatori nominati dal Governatore della provincia, che sarà a tal effetto pregato dal Direttore dello stabilimento.

82. Nel mese di agosto di ogni anno nel giorno fissato dal Direttore medesimo, si aprono i detti esami nei luoghi indicati.

83. Parimente nel mese d'agosto di ciascun anno si pubblica nei Giornali Ufficiali del Regno per cura dello stesso Direttore il numero dei posti gratuiti che saranno vacanti al fine dell'anno susseguente.

84. Vacando qualche posto gratuito nel corso dell'anno, ne è tosto dato avviso nel modo sopraindicato, e si apre il concorso per il medesimo nel prossimo mese di agosto.

85. Tanto coloro che aspirano al concorso, quanto quelli che desiderano essere ammessi a loro spese agli studi di Medicina Veterinaria, debbono presentare al Governatore della rispettiva Provincia almeno un mese prima che cominciano gli esami, la domanda corredata dalle attestazioni di cui all'art. 69.

86. Tutte le carte sopradette si trasmettono dal Governatore al Direttore della scuola di Medicina Veterinaria, accompagnate da un elenco descritto per gli opportuni provvedimenti.

87. La Commissione eletta dal Governatore per gli esami di concorso e di ammissione è presieduta da persona appositamente delegata dal Governatore stesso.

88. Le prove di concorso e di ammissione consistono in una composizione scritta ed in un esame orale.

89. La composizione distesa in lingua italiana conterrà la trattazione d'un tema.

90. Il tema si trasmetterà dal Direttore dello stabilimento in un piego sigillato al Presidente della Commissione esaminatrice. Questo piego si apre dal Presidente all'ora in cui deve cominciare l'esperimento nella sala dove si radunano gli aspiranti, alla vista degli Aspiranti medesimi, ed alla presenza di uno fra i Professori esaminatori. Il Presidente prima di aprire il piego fa riconoscere la integrità del sigillo, e ciò è menzionato nel processo verbale dell'esame.

91. Il tempo fissato per la composizione non deve oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema; durante tale intervallo gli Aspiranti sono guardati da un esaminatore designato dal Presidente della Commissione. Gli Aspiranti non possono abboccarsi con chiacchiera, né avere altro libro che il vocabolario italiano; né uscire dalla sala se non dopo avere consegnato la composizione al Professore assistente. Il Presidente della Commissione dà inoltre quelle disposizioni che crede opportune al proposito.

92. Trascorso il tempo fissato nell'articolo precedente, il Professore assistente riceve le composizioni firmate dagli Aspiranti, e vi appone il proprio nome.

93. Il Presidente della Commissione quindi le sigilla alla presenza dell'Assistente e degli Aspiranti in un plico, che conserva presso di sé.

94. L'esame orale ha luogo a breve intervallo dopo l'esperimento scritto, e si attende sulle materie accennate nel programma annesso al presente. Esso si dà alla presenza di tutta la Commissione esaminatrice. Si riconoscono i sigilli apposti al plico delle composizioni, e quindi gli Aspiranti uno per volta, previa lettura di quelle, vengono interrogati dagli esaminatori designati dal Presidente. Ogni esame non durerà meno di un'ora per ogni Aspirante.

95. Finito l'esame, la Commissione dichiara l'idoneità o non degli Aspiranti, ed il Presidente pone a voti il grado d'idoneità di ogni concorrente; per questo ogni esaminatore dispone di dieci voti o punti.

96. Nessun concorrente potrà essere proposto per posto gratuito, se non ha ottenuto almeno quattro quinti dei suffragi.

97. Al fine dell'esame si fa un verbale di chiusura, nel quale, oltre il risultamento dello scrutinio, si nota il parere ragionato della Commissione esaminatrice intorno l'abilità relativa dei concorrenti ricavata dalla composizione, e principalmente dall'esame orale.

98. I verbali di cui agli articoli precedenti, le composizioni degli Aspiranti, e i documenti da essi presentati si trasmettono senza por tempo in mezzo dal Presidente della Commissione al Direttore della scuola, dal quale emana il giudizio definitivo sull'esito dell'esame, salvo sempre il ricorso al Ministro.

99. Le disposizioni dei precedenti articoli devono essere eseguite quando anche vi sia un solo aspirante al concorso od all'ammissione.

100. Tosto pronunciato il giudizio di cui all'art. 98 il Direttore, ne dà contezza ai Governatori delle singole provincie, mandando loro i certificati d'ammissione per quelli della loro provincia che hanno superato con successo l'esame, affinché li consegnino agli aspiranti, i quali dovranno nel termine prescritto dalle vigenti discipline presentarsi al Direttore per essere iscritti quali Allievi, Allievi o Convittori, giusta la qualità che conseguiranno nell'esame.

101. Per essere iscritti fra gli studenti di Medicina Veterinaria, coloro che superarono gli esami di concorso o di ammissione, ovvero sono muniti di un certificato di licenza liceale o di altra carta equipollente, debbono presentarsi, dal 20 ottobre al 6 di novembre alla Segreteria della scuola per esservi ammessi, e consegnarvi il documento che li autorizza ad essere accettati.

102. Dal 6 al 30 di novembre possono ottenersi di essere iscritti quei soli i quali abbiano in tal mese sostenuto gli esami richiesti per essere ammessi all'anno superiore di corso, o giustificino di essere stati impediti dal presentarsi nel tempo prescritto per cagion di malattia, o della leva, o del servizio militare. È avuta per legittima cagione eziandio la malattia dei genitori dello studente quando sia stata talmente pericolosa da necessitare la presenza di lui in famiglia. Le fedi di malattia debbono consistere in dichiarazioni autentiche e giudiziarie.

103. In principio di dicembre di ciascun anno il Direttore della scuola trasmette al Ministero dell'Istruzione pubblica uno stato nominativo degli studenti iscritti colle indicazioni del corso a cui attendono.

104. Indicheranno al Direttore il luogo del loro domicilio, se Allievi esterni, e tutti il domicilio del loro padre, e, in difetto di questo, del tutore o del loro più prossimo consanguineo. Rinovano ogni anno la dichiarazione di domicilio ogni qualvolta loro avvenga di mutarlo. Ommettendo di ciò fare, il Direttore potrà punirli.

105. In principio dell'anno scolastico è consegnato a ciascun Allievo dall'Ufficio della Direzione un foglio che serve ad attestare l'assiduità e la diligenza alla scuola. Ogni bimestre detto foglio dovrà essere sottoscritto dai Professori, dagli Assistenti, dal Direttore, e dal Vice-Direttore, se sarà Allievo o Convittore.

106. La sottoscrizione può essere ricusata se l'Al-

lievo od Allievo, senza giustificare di essere stato legittimamente impedito, non abbia assiduamente frequentato la scuola, o se altrimenti abbia mancato alla disciplina.

107. Tutti gli Allievi iscritti ed ammessi debbono intervenire alle lezioni ed alle esercitazioni nelle ore stabilite, assistere alle medesime in silenzio, rispondere alla chiamata ed a quelle interrogazioni che loro saranno fatte dai Professori o dagli Assistenti.

108. Nessun Allievo può, senza essere autorizzato dal Direttore o Vice-Direttore dare ordini ad alcuna persona servente, né disporre di alcun animale, o di altro oggetto pertinente alla scuola.

109. Il trasgredire a questa disposizione mette l'Allievo nell'obbligo di riparare ai danni che ha potuto cagionare o alla scuola od ai privati, ed espone il servente che vi avesse dato mano alla perdita del suo ufficio.

110. È vietato agli Allievi di introdursi senza permesso nelle sale del museo anatomico, della biblioteca e della farmacia.

111. Ogni Allievo, Convittore od Allievo deve essere provvisto a sue spese degli strumenti necessari e più comuni per gli esercizi di dissecazione e di chirurgia operativa.

112. Nel regolamento interno, che sarà presentato dal Direttore al Ministro dell'Istruzione pubblica per l'approvazione, saranno assegnate le pratiche di religione che dovranno seguire gli Allievi a posto gratuito, o convittori, indicate le posizioni, alle quali possono essere assoggettati, e si daranno le norme per le loro uscite temporanee dallo stabilimento.

CAPO XII. — Esami per gli Allievi.

113. Gli esami ordinari hanno luogo nei mesi di febbraio e di luglio.

114. Si potranno ripetere in novembre da quegli Allievi che furono ultimamente rimandati, o che per legittimi impedimenti non vi poterono presentare.

115. Gli esami sono speciali e generali.

116. I giorni degli esami tanto speciali quanto generali saranno determinati dal Direttore della scuola. La sorte stabilirà l'ordine col quale gli Allievi debbono presentarsi.

117. Tutti gli esami sono pubblici; si danno davanti ad una Commissione esaminatrice e ad un solo Candidato per volta.

118. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Direttore dello stabilimento e consistono di un Presidente e di due Membri quanto agli esami speciali; di un Presidente e di sei Membri quanto all'esame generale o di grado.

119. Gli esami speciali versano ognuno intorno ad una delle materie principali e ad una o più delle affini che formano argomento di rami secondari nell'insegnamento. Non vi sarà che un solo esame per ogni materia.

120. L'esame generale ultimo, per cui è conferito il grado di Medico Veterinario, abbraccia tutte le materie di cui si è dato saggio negli esami speciali.

121. Ogni Commissione esaminatrice compierà i temi sopra l'argomento o gli argomenti che riguardano l'esame.

122. Ogni tema seguirà come in un indice l'ordine che dovrà seguire ogni Allievo nel rispondere. L'argomento di ogni tema dovrà essere ampio ed esteso in guisa che favorisca l'Allievo di un'ampia risposta. Ogni Allievo non dovrà rispondere in ogni esame a più di tre temi.

123. Il tempo che deve durare ogni esame non potrà oltrepassare quello di un'ora. La Commissione esaminatrice però determina il tempo necessario e voluto per gli esami pratici.

124. Gli Studenti non saranno ammessi all'esame generale se non dopo superati tutti gli esami speciali, dei quali essi sono liberi di regolare l'ordine.

125. Gli esami sono sette:

Il 1.º si aggira sull'esteriore conformazione degli animali domestici e sopra la ferratura teorica;

Il 2.º sulla zoologia veterinaria e sopra la botanica;

Il 3.º sull'igiene, l'allevamento e la razza degli animali domestici e sopra la ferratura pratica (in due sezioni, teorica l'una e pratica l'altra);

Il 4.º sull'anatomia e fisiologia (egualmente in due sezioni);

Il 5.º sulla chimica e farmacia (in due sezioni);

Il 6.º sulla chirurgia teorico-pratica compresa l'ostetricia e l'anatomia topografica, la Veterinaria forense e la storia della Veterinaria (in due sezioni);

Il 7.º sulla patologia generale, sulla patologia speciale interiore o medica, compresa l'anatomia patologica, la polizia sanitaria e la malattia medica (egualmente in due sezioni) teorico-pratiche.

126. L'esame generale anch'esso è partito in due sezioni, l'una teorica ed orale come scritta, e pratica l'altra.

127. In ogni esame speciale gli Allievi tutti pagheranno alla scuola cinque franchi, e dieci per l'esame generale.

128. Dal preventivo di questo tasso sarà prelevata l'indennità di L. 10 per ogni sessione quotidiana di esami agli Esaminatori non stipendiati quali Professori ordinari, e l'indennità di viaggio e di soggiorno per gli Esaminatori che fossero chiamati da paesi vicini. L'ammontare di questa indennità sarà in ciascuna volta determinata dal Ministro. Su tale preventivo potrà pure il Ministro concedere ai Professori ordinari qualche retribuzione per gli esami ove lo creda opportuno.

129. Le norme prescritte per l'esame di grado saranno eguali eziandio per i Candidati che ottengono

la conferma per lo esercizio della Veterinaria nel Regno.

130. Le materie intorno alle quali versa ogni esame sono dalla Commissione esaminatrice ridotte in un determinato numero di temi ricavati dai programmi approvati dai singoli Professori; i temi distinti con una serie progressiva di numeri, sono consegnati dieci giorni prima che si aprano gli esami al Direttore della scuola.

131. In sul cominciare dell'esame il Candidato in presenza della Commissione esaminatrice estrae dall'urna un numero e lo porge al Presidente della Commissione, il quale riscuote il numero estratto col corrispondente nella nota scritta dei temi, questa consegna all'Allievo perchè gli serva di guida nelle risposte.

132. È data facoltà all'Allievo di estrarre un altro numero quando creda di non potere sufficientemente rispondere al primo; in questo caso sarà costretto a rispondere al secondo tema e la Commissione esaminatrice avrà obbligo di giudicare.

133. Il solo Presidente della Commissione potrà avvisare il Candidato quando si scosti dall'ordine segnato nel tema, o ne svolga una parte imperfettamente; il Candidato dal suo lato potrà chiedere qualche schiarimento, e questi gli saranno dati o dal Presidente o da un Membro della Commissione a sola dichiarazione dell'argomento in cui versa il tema estratto.

134. Gli esami scritti consistono nella compilazione di una storia di una malattia, nella soluzione di un tema di Veterinaria forense o di igiene o di polizia sanitaria; in una relazione dell'autopsia di un animale bruto o nel giudizio di una infermità preesistente alle lesioni patologiche che si pongono osservate. Per questo esercizio gli Allievi avranno due ore di tempo, e non potranno conferire fra di loro né cercare aiuto da notazioni scritte o da libri.

135. Le sezioni degli esperimenti pratici consistono nell'applicazione di un ferro per la ferratura, in una preparazione anatomica per quello di anatomia, in una preparazione chimico-farmacologica per quello di chimica e farmacia; nell'esecuzione di due operazioni chirurgiche per quello di chirurgia; nella diagnosi, prognosi e prescrizione di cura o autopsia di due animali bruti per quello di patologia speciale interna.

136. I componenti la Commissione interrogano i Candidati mentre che sostengono i detti esperimenti, pongono a disamina il tema scritto e ne tengono conto nel giudizio completo d'idoneità, per il quale si seguiranno le stesse norme prescritte all'art. 9.

137. Per essere ammessi agli esami gli Allievi debbono presentare alla Direzione della scuola l'attestazione di frequenza firmata in ogni bimestre dal Direttore e dagli Insegnanti.

138. Dopo due esami speciali sostenuti felicemente dagli Allievi si fanno le promozioni ad un anno superiore di corso. Gli Allievi che non sono stati promossi possono presentarsi nuovamente agli esami che si danno nel mese di novembre; non facendo buona prova in questi dovranno ripetere l'anno, e quelli a posto gratuito perdere ancora il posto.

139. Coloro che non supereranno con buon esito l'esame finale potranno un'altra volta presentarsi per sostenerlo nelle stagioni fissate per gli esami generali.

140. Chiusi gli esami la Direzione trasmette al Ministero le relazioni delle Commissioni esaminatrici accompagnandole di una ricapitolazione generale.

141. Superato l'esame finale gli Allievi ricevono un diploma per l'esercizio e col titolo di Medico-Veterinari; in quello, secondo il giudizio della Commissione esaminatrice, sono notati i gradi della loro capacità e di idoneità sufficiente, di notevole idoneità e d'idoneità singolare nell'esercizio della Medicina Veterinaria.

142. Questo diploma munito del sigillo della scuola sarà firmato dal Presidente della Commissione esaminatrice e dal Direttore della scuola, è contrassegnato dal Segretario Economico.

CAPO XIII. Delle cliniche e dell'assistenza alle medesime.

143. Le lezioni di clinica medica e chirurgica avranno luogo tutti i giorni e saranno frequentate da tutti gli Allievi di 2.º 3.º e 4.º anno.

144. La clinica e le medicazioni affidate agli Allievi si fanno tutti i giorni nelle ore stabilite.

145. Le visite cliniche occorrono tutti i giorni nelle ore designate dai rispettivi Professori alla presenza degli Allievi. Intervengono gli Assistenti di patologia interna o medica, e di patologia esterna o chirurgica, l'Assistente di farmacia, il Capo maniscalco ed il Capo-stalla.

146. La visita dei Professori agli animali malati si farà ordinatamente:

1. Su tutti gli animali ricoverati nelle stalle della scuola;

2. Sugli animali che sono condotti per consultazione alla scuola secondo l'ordine col quale sono entrati nell'Istituto.

147. Nella prima visita di ogni animale ricoverato il clinico ne affida la particolare assistenza ad uno o a due Allievi, i quali, presi i segnali dell'animale, sono aiutati dal Professore a istituire la diagnosi, discussa ed accettata la quale, il Professore riassume e indica i caratteri peculiari per cui il morbo si distingue da quelli che vi hanno analogia, e coi quali si potesse scambiare. Stabilita la diagnosi il Professore avvia l'Allievo ai giudizi prognostici ed a stabilire il metodo terapeutico razionale di cura.

Analizza i diversi metodi di cura che si potrebbero tentare e dice le ragioni per cui si sceglie il metodo che si vuole applicare. Il Professore di Chirurgia, quando faccia mestieri, analizza egualmente i diversi metodi operatorii che sono stati proposti.

148. L'Allievo scrive il sommario delle cose discorse nella etichetta secondo il modulo stampato, la quale rimane sempre nella stalla e vicina all'animale malato. Riceve poscia dall'Assistente un foglio stampato sul quale giornalmente registra i sintomi e le variazioni presentate dall'animale nel corso della malattia, le ordinazioni farmaceutiche prescritte, e le ore in cui furono somministrate, gli effetti prodotti dai rimedi, il genere di dieta a cui fu sottoposto l'animale, e tutto ciò a fine di distendere la storia completa della malattia osservata. In caso di morte dell'animale descriverà ancora le lesioni cadaveriche riscontrate.

149. L'Assistente farmacista tiene nota in registro particolare delle ordinazioni farmaceutiche, e sopra tutto tien conto delle ordinazioni che si sono date per gli animali condotti per consultazione; il Capo-stalla ugualmente annota quanto riguarda la dieta d'ogni singolo animale.

150. Terminata la visita clinica il Professore sottoscrive i due registri indicati, e gli Assistenti o gruppo per la parte che gli spetta, sono malleadori dell'esecuzione di tutte le ordinazioni.

151. Le medicature sono fatte dagli Allievi, terminata la visita clinica.

152. Le operazioni sugli animali si praticeranno preferibilmente dopo il mezzogiorno.

153. Nei casi di diagnosi difficile o per altre ragioni servir possono alla maggiore istruzione degli Allievi, ed anche nei casi in cui ad onta del metodo di cura adoperato, la malattia non migliorasse oppure peggiorasse, il Professore di clinica, prima di esporre le ragioni che lo inducono a mutare metodo di cura, chiama uno o due Allievi di 4.º anno a consulta, facendo ad ognuno dichiarare il proprio modo di vedere, e dove occorresse, compilare ancora una relazione in forma giuridica. Il Professore è giudice di quello che intende si faccia e ne mostra le ragioni tanto per accettare quanto per escludere le cose ed i mezzi proposti ad ogni Allievo.

154. In alcuni casi gravissimi, e ad incremento della scienza e dell'Istituto, il Clinico ed il Direttore possono invitare a consultazione alcuno o tutti i Professori.

155. Le storie di tutti i casi di malattie curate nell'Istituto saranno lette nei trattamenti clinici, e consegnate alla Direzione.

156. Gli animali ricoverati nelle infermerie sono posti in quel luogo che è indicato dal Professore o dall'Assistente.

157. Quando fosse condotto alla scuola un animale affetto da malattia contagiosa, o questa si manifestasse nel tempo che l'animale è ricoverato nello stabilimento, dovranno essere adempite le norme prescritte dalle vigenti leggi di polizia sanitaria.

158. Qualora il Professore di clinica-chirurgica giudicasse di affidare una qualche operazione ad un Allievo, questa sarà praticata sempre alla presenza del Professore medesimo.

159. I Vice-Assistenti cureranno particolarmente che siano amministrati e usati i medicamenti e gli altri mezzi terapeutici ordinati dai Clinici agli animali infermi; e provvederanno a quanto possa occorrere prima che siano giunti i Professori e gli Assistenti.

160. Gli animali condotti per essere ammessi alle infermerie sono accettati dai Professori o dagli Assistenti.

161. Tutte le scuderie delle cliniche sono contrassegnate con una lettera dell'alfabeto, ed i posti degli animali con un numero determinato, sì che si possano a puntino descrivere sopra i registri delle ordinazioni.

162. L'animale appena ricevuto nella infermeria è descritto in acconio registro coll'indicazione dei segni particolari e della persona o corpo morale a cui appartiene, della malattia da cui è affetto, dell'Allievo a cui è affidato in cura, e del luogo in cui è stato ricoverato.

163. Questo registro è tenuto dall'Assistente che lo mantiene secondo l'etichetta indicata all'art. 148, e la quale gli è presentata dal rispettivo Allievo, non appena compiuta la visita dell'animale.

164. Terminata la visita clinica, l'Assistente farmacista comincia ordinatamente la distribuzione dei medicinali agli Allievi, ed il Capo stalla consegna agli stallieri le razioni dietetiche prescritte e segnate nei registri particolari di ognuno.

165. In ciascheduna settimana almeno i registri particolari ed il registro generale di ognuno saranno presentati al Segretario economico per le norme prescritte di computisteria.

166. Le autopsie sono dirette dal Professore di anatomia patologica, previo invito fattogli dal Clinico sotto la cui cura morì l'animale; ad esse assistono tutti gli Allievi di clinica, ai quali sono dai Professori fatta notare le organiche lesioni nell'animale morto od ucciso.

167. Dai Professori di clinica o dai loro Assistenti sono gratuitamente visitati gli animali che vengono presentati alla scuola nelle ore fisse per semplici consulte, medicazioni od operazioni, secondo le norme prescritte all'art. 146. Del risultamento di queste consultazioni si tiene dall'Assistente nota in particolare registro.

168. I cavalli e gli altri animali appartenenti a

privati non possono essere sottoposti a pericolosi esperimenti od uccisi, se prima non vi acconsentano per iscritto i possessori dei medesimi.

CAPO XIV. Reggimento dietetico degli animali.

169. Rispetto al nutrimento degli animali curati nelle infermerie, le razioni debbono essere, conforme all'art. 104, determinate dal Professore o dall'Assistente di clinica secondo la specie, la destinazione e l'età degli animali.

170. Esse possono essere aumentate o diminuite secondo il bisogno riconosciuto dal Professore o dall'Assistente, i quali fanno opera che siano distribuite nella quantità e qualità prescritte.

Lo stesso obbligo tocca al Professore d'igiene per ciò che spetta agli animali sani.

171. Gli animali sottoposti alla cura vivono con razione compiuta, con mezza razione, e in dieta secondo il loro stato morboso.

172. La distribuzione delle razioni si fa nelle ore assegnate dal Direttore, di concerto col Professore di clinica e con quello d'igiene per quanto riguarda le razioni degli animali sani. Ha essa luogo sotto la vigilanza del Capo stalliere secondo le ordinazioni risultanti dal registro stabilito dall'art. 149.

173. La Direzione dovrà istituire a giorni indeterminati una visita di riscupito.

CAPO XV. Esercitazioni di Veterinaria operativa di dissezioni anatomiche, e di ferratura pratica.

174. Le esercitazioni di Veterinaria operativa, le dissezioni anatomiche e le esercitazioni di fisiologia sperimentale sono eseguite dagli Allievi scelti a vicenda dal Professore o dall'Assistente di clinica o d'anatomia rispettivamente sotto la loro direzione.

175. Per queste operazioni si dissecano gli Allievi debbono servirsi degli strumenti di loro proprietà. Sono però da questa disposizione eccettuate le operazioni che esigono strumenti di un tal valore, che non possano ancora essere comprati dagli Allievi.

176. Durante le operazioni e dissezioni gli Allievi vestono un grembiule e maniche di tela di colore oscuro. Questi oggetti sono ai medesimi somministrati a spese dell'Istituto, e al finire delle operazioni debbono essere restituiti al Capo-stalliere che li tiene in serbo.

177. Gli Allievi debbono coadiuvarsi a vicenda nel lavoro delle operazioni e dissezioni narrate, ed uniformarsi alle direzioni dei Professori e degli Assistenti i quali sono obbligati ad esservi presenti.

178. Quando un Professore ha bisogno di animali per le operazioni o per le dissezioni, ne fa richiesta al Direttore, che procurerà di fornirne.

179. Gli animali non possono rimanere sotto esperimento od in osservazione dopo le praticate operazioni oltre il tempo rigorosamente necessario per accertarne i risultamenti.

180. È vietato agli Allievi di portar fuori dall'Istituto alcun pezzo degli animali ivi stati uccisi.

181. Gli esercizi di ferratura pratica sono diretti dal Professore di ferratura teorica sotto la vigilanza del Capo Maniscalco.

CAPO XVI. Esercitazioni generali teorico-cliniche.

182. Queste esercitazioni cominceranno in gennaio, e dureranno tutto il maggio di ogni anno scolastico. Avranno luogo una, o tutto al più, due volte ogni mese.

Il giorno per siffatte esercitazioni è determinato dal Direttore; a queste saranno presenti tutti gli Allievi, ed i signori Professori, a fine di poter giudicare il progresso degli scolari e prendere così notizia delle condizioni della scuola.

183. Il Ministro potrà far presiedere questi trattamenti da persona a ciò deputata.

184. Il Ministero e i Professori saranno avvisati per queste adunanze, che si convocheranno in giorni di vacanza, almeno quindici giorni prima che abbiano luogo; e se ne distenderà il programma fatto dal Direttore sopra le domande e con l'accordo dei Professori.

I detti trattamenti comprenderanno:

1. Lettura ed osservazioni sulle storie delle più importanti malattie degli animali curati nello stabilimento;

2. Presentazione e descrizione fatta da un Allievo di un qualche pezzo patologico;

3. Presentazione e descrizione fatta da un Allievo di un preparato anatomico, o indicazione dei risultamenti ottenuti da esperienze fisiologiche; od anche ragionata proposta di qualche esperimento;

4. Presentazione e descrizione delle piante pabulari buone, cattive, velenose e medicinali raccolte nelle gite igieniche o botaniche; o anche presentazione di foraggi alterati e guasti;

5. Prove di mano operatorie per la precisione o sollecitudine nella loro esecuzione;

6. Saggi clinici intorno al metodo di istituire la diagnosi, la prognosi o la cura delle malattie.

185. La Direzione fissa a ciascun Allievo il giorno in cui gli tocca di assistere ai detti trattamenti.

186. Gli Allievi sono liberi nella scelta dell'argomento che vorranno svolgere fra quei rami d'insegnamento teorico e pratico che è dato nella Scuola; e quando non volessero usare di questo loro diritto, si rivolgeranno per consiglio ai loro Professori.

187. Gli scritti degli Allievi che fossero giudicati dai Professori meritevoli d'attenzione, saranno pubblicati nel giornale scientifico della Scuola.

188. Quando vi siano risparmi sulle spese dello stabilimento il Direttore potrà proporre al Ministro a titolo di premio o di incoraggiamento sussidi a

favore degli Allievi che si fossero distinti per studio e per buona condotta.

CAPO XVII. Della Biblioteca e dei Musei.

189. La Biblioteca è sotto la dipendenza del Vice-Direttore a cui ne è affidata la custodia e l'ordinamento del servizio interno.

190. La conservazione e l'ampliamento dei Musei sono specialmente commessi ai Professori ed agli Assistenti per la parte che a ciascheduno riguarda.

CAPO XVIII. Della Farmacia.

191. La farmacia della Scuola è particolarmente affidata al Professore di chimica e farmacia. Egli deve attendere a tutte quelle preparazioni e manipolazioni di medicinali richieste dai bisogni più frequenti, e secondo le domande che gli sono fatte dai Professori di clinica.

192. Per la amministrazione economica della farmacia si uniformerà alle norme stabilite dal regolamento interno, specialmente per lo smercio dei medicinali.

CAPO XIX. Del Capo Maniscalco e dell'officina di mascaletta.

193. Il servizio della fucina è affidato al Capo Maniscalco. Egli è malleadore verso il Direttore del servizio interno e verso la Direzione economica dello stabilimento di tutti gli oggetti appartenenti alla fucina e di proprietà dello stabilimento medesimo.

194. Al Capo Maniscalco è affidata l'istruzione degli Allievi negli esercizi pratici di ferratura. Il Professore a cui è raccomandato l'insegnamento teorico della ferratura, oppure un Assistente, presiede a questa istruzione a fine di ammaestrare gli Allievi nei principi teorici applicati alla pratica manuale.

195. Il Capo Maniscalco non deve abbandonare l'officina della Scuola nelle ore di servizio fissate dall'orario che sarà ordinato dalla Direzione. Potrà pure adoperarsi a vantaggio dei particolari, purché il servizio della Scuola non resti impedito.

196. Assista alle visite cliniche, ed eseguisca gli ordini spettanti all'arte sua che gli sono dati dai Professori.

197. Il Professore di ferratura rende conto al Direttore dei progressi pratici degli Allievi, ed il Capo Maniscalco di quelli degli Allievi Maniscalchi.

CAPO XX. Degli Allievi Maniscalchi civili e militari.

198. Gli Allievi Maniscalchi civili dipendono dal Direttore dello stabilimento.

Gli Allievi Maniscalchi militari dipendono, quanto alla disciplina interna dello Istituto, dal Direttore, e nel resto dal Comandante militare del Corpo cui sono soggetti.

199. Per gli Allievi militari, in caso di mancanza nel servizio interno della Scuola che è loro affidato, il Direttore si accorda col Comandante dello stesso Corpo per gli opportuni provvedimenti; ed in caso di gravi mancanze per cui l'Allievo che le ha commesse compaia imbecillabile di rimanere nella Scuola, il Direttore lo licenzia dalla Scuola, e trattandosi di Allievo militare, ne riferisce al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale di concerto con quello della Guerra prende le opportune disposizioni.

200. Gli Allievi Maniscalchi assistono regolarmente all'istruzione teorica di ferratura e alla teorico-pratica di flebotomia che loro è data da un Assistente nei giorni e nelle ore stabilite di concerto col Direttore; attendono sotto la direzione del Capo Maniscalco all'istruzione pratica per mezzo dell'esercizio manuale di ferratura; sono abilitati nelle operazioni di flebotomia veterinaria e possono, occorrendo, essere chiamati a coadiuvare gli Allievi Veterinari nelle medicazioni.

201. Gli Allievi Maniscalchi fanno a vicenda il servizio nell'officina dove apprendono la mascaletta, e nelle infermerie dello stabilimento. Per questo ultimo servizio hanno un compenso dalla Direzione di centesimi venticinque al giorno.

202. L'esame, dopo loro domanda o proposta dal Capo Maniscalco, è loro dato da tre Professori di Veterinaria, uno dei quali terrà le veci di Presidente della Commissione esaminatrice. Essi debbono dar prova di capacità:

1. Nel rispondere alle questioni teoriche di ferratura;

2. Nel formare uno o più ferri di ragione diversa;

3. Nell'applicare al cavallo la ferratura compinta;

4. Nell'eseguire un'operazione di flebotomia veterinaria, come salasso, setone, ecc.

203. Di quest'esame si distende il processo verbale firmato dai Professori esaminatori e sottoscritto dal Direttore, e se si tratta di Allievo militare se ne manda copia al Ministero della Pubblica Istruzione, perchè ne informi quello della Guerra, cui spetta destinare gli Allievi promossi al servizio dei vari Corpi di cavalleria.

204. Agli Allievi Maniscalchi militari che civili, i quali sostengono con esito favorevole la prova suddetta è concesso dal Direttore un Brevetto di idoneità per l'esercizio della mascaletta.

205. È assolutamente proibito agli Allievi Maniscalchi di assentarsi dalla fucina nelle ore assegnate al servizio.

206. Nei casi urgenti le licenze per più ore di assenza dalla fucina sono date dal Direttore.

I congedi per uno o più giorni sono dati dal Direttore agli Allievi civili, e dal superiore militare

previo concerto collo stesso Direttore, agli Alunni militari.

207. È pure vietato ai detti Alunni di introdursi nelle infermerie od in altri luoghi dell'Istituto, quando non v'abbiano ragioni di servizio o non siano comandati.

208. Il Capo maniscalco veglia sopra i detti Alunni affinché mantengano fra loro e con tutti un decente contegno.

CAPO XXI. — Dell'Orto botanico e agrario.

209. Nell'Orto annesso allo stabilimento saranno coltivate le piante necessarie all'istruzione degli Alunni, preferendo sempre le piante officinali e quelle che potranno servire ad altri usi dello stabilimento. Vi saranno inoltre saggi di tutte le praterie annue o perenni usate nelle Provincie Meridionali, o che meritano di esser conosciute o introdotte.

210. Il Professore di botanica nel fine di ciascun mese renderà conto di tutto alla Commissione amministrativa.

CAPO XXII. — Della Computisteria.

211. Nella Computisteria si terranno i seguenti registri:

1. Il registro di tutti gli introiti e di tutti gli esiti, si ordinari che straordinari, relativi alle pensioni ed al vitto degli Allievi e Convittori.

2. Il registro degli introiti ed esiti delle infermerie. In questo registro si noteranno le somme che si pagano da coloro che collocano animali infermi, ed il prezzo ricavato dalla vendita di animali, o di oggetti fuori d'uso. I foraggi che le Reali truppe somministreranno in natura, quando il Ministero della Guerra non preferisca di adottare per la Scuola superiore di Medicina Veterinaria di Napoli il sistema vigente in quella di Torino, saranno notati a parte sul registro d'entrata ed uscita dei foraggi provvisti ad appalto od all'ingrosso.

Nel registro degli esiti si noterà ciò che si spenderà per acquisto all'ingrosso di foraggi, di oggetti di farmacia, per la facina di mascalca, per attrezzi, per macchine e per mobilia che servono alle infermerie, e le spese per le riparazioni di tali oggetti.

3. Si descriveranno parimente in appositi registri le somministrazioni dei foraggi e delle medicine che in ciascun giorno si danno agli animali che entrano nelle infermerie, col numero d'ordine, il nome del proprietario, il giorno dell'entrata e dell'uscita, la specie dell'animale, la natura della malattia, la cura che sarà stata prescritta, i medicamenti che si somministrano, la quantità e la specie de'foraggi dati, il progresso della malattia e della guarigione, il numero della quitanza rilasciata, con l'indicazione delle giornate percorse, del prezzo della pensione per giorno, della somma pagata.

I medicamenti che si somministrano, la quantità e la specie dei foraggi dati saranno notati in speciali registri dall'Assistente di farmacia e dal Capo-stalla rispettivamente, e quelli saranno settimanalmente presentati al Segretario-Economista per l'opportuna registrazione.

4. Il registro dei diplomi per Medici Veterinari e dei brevetti per Maniscalchi. In questo registro saranno riportati gli introiti non solo dei diplomi e dei brevetti, ma anche le somme incassate per gli esami speciali, e per l'esame generale indicate all'art. 127. Vi saranno pure notate le somme che con autorizzazione del Ministro fossero pagate a titolo di premio o d'incoraggiamento, giusta l'articolo 188, e quelle che si concedessero dal Ministro per indegnità o retribuzioni agli esaminatori, giusta l'articolo 128.

5. Il registro degli introiti e degli esiti dell'Orto botanico ed agrario.

6. Il protocollo in cui si registrerà un sunto delle lettere che si ricevono e si scrivono dalla Direzione, conservando di queste ultime la minuta, indicando le rispettive date ed il numero progressivo di esse.

212. Tutti i registri prima di essere adoperati saranno numerati e bollati dalla Commissione amministrativa, o cifrati da chi il Ministro dell'Istruzione Pubblica vorrà all'uopo delegare.

Il bollo o la cifra sarà apposto in tutti i fogli, ed il numero di essi sarà menzionato nell'ultimo foglio.

213. Nei registri sarà tutto scritto progressivamente senza lasciare uno spazio di bianco.

214. Il Segretario-Economista in ciascun giorno chiuderà il registro ponendo al disotto dell'ultima linea la data ed il suo cognome. Egli sarà mallevadore della regolarità materiale di ciascun registro. In caso di contravvenzione il Ministro della Pubblica Istruzione, sulla proposta del Direttore, potrà condannarlo ad una multa non maggiore di lire 425 che sarà ritenuta sullo stipendio del Segretario-Economista.

215. Il Segretario-Economista distribuirà i foraggi in ragione del numero degli animali mantenuti nelle scuderie dello stabilimento e nelle infermerie secondo le norme sovra stabilite.

216. I Professori e gli Assistenti alle cliniche devono ogni giorno consegnare al Vice-Direttore la nota degli animali in cura visitati dal Direttore.

217. La tariffa del prezzo delle pensioni per gli animali diversi curati nelle infermerie dello stabilimento è determinata ogni semestre con Decreto ministeriale, sulla proposizione che ne verrà fatta dal Direttore.

218. L'entrata annuale di dette pensioni da fissare nel bilancio attivo è fondata preventivamente sopra quella accertata dell'anno anteriore.

219. Il Segretario sotto la dipendenza del Vice-

Direttore veglia alla conservazione degli edifici, dei terreni e dei mobili spettanti allo stabilimento ed in fine di ogni anno procede con l'assistenza del Vice-Direttore all'inventario de' mobili, e resta mallevadore di tutti gli oggetti che vi si trovano descritti.

220. Il Direttore trasmette quindi al Ministro della Istruzione Pubblica copia autentica di detto inventario nel primo anno in cui è redatto, e negli anni successivi gli trasmetterà un'appendice in cui saranno descritti i nuovi oggetti acquistati notando gli oggetti preesistenti che furono raccolti ed informando dell'alienazione di quelli resi inservibili.

221. Non è accettato nelle infermerie dello stabilimento alcun animale, se dal possessore del medesimo, o da chi ne tien la vece, non viene contemporaneamente pagato al Segretario-Economista il valore della rispettiva pensione per 15 giorni. Qualora l'animale muoia o venga levato di là prima che passino i quindici giorni, sarà restituito il soprappiù della somma dovuta.

Questa restituzione verrà segnata sul registro relativo a questa specie d'introiti accompagnata dei relativi documenti.

Se l'animale continua oltre a 15 giorni a rimanere nell'ospedale verrà rinnovato per anticipazione il pagamento della seconda quindicina e così di seguito.

Il Segretario-Economista lascerà quietanza al pagante delle somme riscosse con bolla staccata dal registro madre-figlia in cui si notano i pagamenti.

222. Gli animali in cura non possono venir ritirati dallo stabilimento che mediante la presentazione della quitanza del Segretario-Economista, da cui consti essere stata pagata la competente pensione degli animali curati, sino al giorno in cui si ritirano.

223. La vendita di animali, di prodotti dello istituto e di mobili inservibili vien fatta a cura del Direttore, previa deliberazione della Commissione amministrativa, a trattativa privata, qualora il valore degli oggetti posti in vendita non oltrepassi la somma di lire duecento, pari a ducati 46.

E quanto alle cose estimate di maggior valore ne sarà informato il Ministro dell'Istruzione Pubblica per la sua determinazione.

224. In caso di dolo del Segretario-Economista il Direttore ne farà rapporto corredato dell'avviso della Commissione amministrativa al Ministro della Pubblica Istruzione che darà all'uopo le sue disposizioni, e nei casi gravi potrà anche con l'avviso della Commissione stessa sospenderlo intanto dalle sue funzioni.

CAPO XXIII. — Dei Prefetti.

225. Il Convitto avrà un Prefetto d'ordine, che ne sarà il Cappellano ed il Vice-Direttore, e tanti Prefetti quante saranno le camerate.

226. Oltre alle attribuzioni accennate al Capo III, il Prefetto d'ordine nella qualità di Vice-Direttore invigilerà le camerate, rimpiazzerà i Prefetti di camerata, allorché saranno legittimamente impediti, e celebrerà la Messa nello stabilimento. Il Prefetto d'ordine è sotto l'immediata dipendenza del Direttore. Egli lo terrà informato di quanto avverrà nello stabilimento, ed eseguirà le disposizioni che all'uopo avrà ricevute.

227. Se il Prefetto d'ordine sarà impedito per qualunque ragione dal celebrare la Messa, il Direttore destinerà chi debba tener le sue veci. Il Prefetto d'ordine corrisponderà l'elemosina di centesimi 80 (pari a grani 20) a chi lo rimpiazzerà.

228. Ciascuna camerata avrà un Prefetto nominato dal Ministro sulla proposta del Direttore, che dormirà nella medesima stanza dei Convittori. I Prefetti accompagneranno i Convittori al passaggio.

229. Potranno nel tempo della Scuola allontanarsi dal Convitto col permesso del Vice-Direttore.

230. Invigileranno al buon ordine della propria camerata. Potranno punire gli Allievi ed i Convittori soltanto con porri in silenzio ed eseguiranno tutto ciò che verrà disposto dal Vice-Direttore per la disciplina degli Allievi e dei Convittori stessi.

231. I Prefetti informeranno il Vice-Direttore di tutti gli inconvenienti che avranno luogo nelle loro rispettive camerate.

CAPO XXIV. — Degli altri impiegati e dei subalterni.

232. Oltre ai suddetti impiegati vi saranno nello stabilimento un Aiutante-Economista, un Economista-Guardaroba, un Capo-maniscalco, un Capo-stalla, tanti camerieri quante sono le camerate, un portinaio, un cuoco, un aiutante del cuoco, un giardiniere e numero cinque stallieri e servienti.

233. Il Direttore determina il loro servizio con regolamento interiore, ciascuno per la parte che è di sua dipendenza.

234. L'Aiutante-Economista, l'Economista-Guardaroba, il Capo-maniscalco, il Capo-stalla, ed il portiere sono nominati dal Ministro della Istruzione pubblica sulla proposta del Direttore. Il giardiniere, i servienti dei laboratori e del Convitto, i camerieri, e gli stallieri dal Direttore.

235. Le persone di servizio ricevono in fine di ogni mese dal Segretario-Economista la paga loro assegnata.

236. Esse possono, qualora manchino ai propri doveri, secondo la gravità dei casi, essere puniti: 1. coll'ammonizione; 2. con la sospensione del salario da due ad otto giorni; 3. coll'espulsione dallo stabilimento ordinata dal Direttore, previo avviso della Commissione amministrativa, oltre al risarcimento dei danni che abbiano recato.

237. La rimozione dell'Aiutante-Economista, Economista-Guardaroba, del Capo-maniscalco, del Capo-stalla e del portinaio è decretata dal Ministro sulla proposta del Direttore.

CAPO XXV. — Del vitto degli Alunni e degli Impiegati che vi hanno diritto.

238. Gli Impiegati che hanno diritto al vitto giusta la tabella annessa al presente regolamento, gli Allievi ed i Convittori avranno in tutti i giorni tre piatti caldi, pane e frutta.

Per cena avranno un piatto caldo, pane, insalata e frutta, o verdura di stagione.

Nelle feste di Natale, Pasqua, capo d'anno, e in tutte le altre feste solenni, come in quella nazionale della prima domenica di giugno avranno un piatto di più.

La quantità del pane, del vino e delle vivande sarà stabilita dal regolamento interiore che il Direttore dovrà sottomettere all'approvazione ministeriale, avuto riguardo al benessere ed alla sana nutrizione degli Impiegati e degli Allievi.

239. La somministrazione del vitto si darà ad appalto, o si farà ad economia siccome la Commissione amministrativa crederà proporre all'approvazione del Ministro dell'Istruzione pubblica, tenendo sempre presente il miglior andamento del servizio ed il vantaggio degli Impiegati e degli Allievi.

CAPO XXVI. — Norme per l'allevamento di cavalli, buoi, pecore e di altri animali domestici posseduti dall'Istituto.

240. Gli animali domestici destinati all'allevamento ed alla riproduzione sono specialmente affidati al Professore d'igiene. Nel caso di malattia sono trasferiti subito alla infermeria della clinica.

241. Il Professore d'igiene ogni settimana consegna al Direttore una nota indicante il nutrimento da somministrare agli animali sopraddetti.

242. Il Segretario-Economista ne fa la provvista e la consegna al Capo-stalla, dal quale si deve vegliare affinché per mano dello stalliere a cui tocca o del guardiano del bestiame le razioni alimentari siano regolarmente distribuite.

243. I corsi che dovranno frequentare nel prossimo venturo anno scolastico gli Alunni che hanno già compiuto uno o più anni di studio, saranno determinati dal Ministro sulla proposta del Direttore, sentiti prima i Professori radunati in consiglio.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

DE SANCTIS.

TABELLA

Degli stipendi ed utili assegnati a ciascun Impiegato ed Inserviente nella Scuola superiore di Medicina Veterinaria ed Agricoltura di Napoli e dell'annesso Convitto.

Designazione degli Uffici	Stipendio	
	parziale	complessivo di ciascun posto ciasc. cat.
1 Direttore, oltre lo stipendio di Professore *	L. 4000	1000
1 Vice-Direttore, Prefetto di ordine e Cappellano *	1200	1200
1 Segretario-economista *	2000	2000
4 Prefetti di camerata *	500	2000
6 Professori ordinari *	3000	18000
4 Assistenti *	1500	6000
1 Capo maniscalco *	1000	1000
1 Capo-stalla *	1000	1000
1 Aiutante-economista *	800	800
1 Economista-guardaroba *	800	800
1 Portinaio *	700	700
1 Giardiniere *	800	800
5 Inservienti e stallieri *	600	3000
4 Camerieri *	600	2400
1 Cuoco *	500	500
1 Aiutante di cucina **	200	200
8 Allievi militari maniscalchi		720

* Col vitto ed alloggio.

** Col vitto.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Istruzione e Pubblica

DE SANCTIS.

PROGRAMMA

per gli esami di concorso ai posti gratuiti e per quelli di ammissione alla Scuola di Medicina Veterinaria.

Lingua italiana.

1. Analisi ragionata d'un brano d'autore ricavato dai testi prescritti per le classi di grammatica.

2. Norme generali per ogni genere di componimento.

3. Componenti speciali adatti alle varie contingenze della vita domestica e civile - racconti - lettere - relazioni - memoriali.

Aritmetica e sistema decimale.

1. Numerazione decimale parlata e scritta - addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri interi, delle frazioni decimali e dei numeri interi accompagnati da frazioni decimali.

2. Divisibilità dei numeri - numeri primi - regola pratica per trovare il massimo comun divisore di due numeri.

3. Frazioni ordinarie - riduzione di più frazioni allo stesso denominatore - conversione delle frazioni ordinarie in decimali - addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione delle frazioni ordinarie, e dei numeri interi accompagnati da frazioni ordinarie.

4. Sistema metrico-decimale - unità fondamentale - misure di lunghezza, di superficie, di volume e di peso - monete.

5. Quadrato d'un numero - radice quadrata di un numero - regola pratica per estrarre la radice

quadrata d'un numero intero o di un intero accoppiato da una frazione decimale.

6. Proporzione geometrica - sua principale proprietà - rapporto diretto ed inverso - regola del tre semplice - problemi.

Geometria.

1. Prime nozioni e problemi elementari sulla linea retta e sul circolo - regolo e compasso.

2. Angoli - divisione sessagesimale della circonferenza del circolo in gradi, minuti e secondi - misura degli angoli per mezzo degli archi di circolo - angoli retto, ottuso ed acuto - metodo per costruire un angolo eguale ad un angolo dato.

3. Perpendicolare - per un punto dato sopra o fuori d'una retta innalzare od abbassare a questa una perpendicolare.

4. Dividere una retta ed un arco di circolo in due parti uguali.

Costruzione del rettangolo e del quadrato.

4. Rette parallele - denominazione degli angoli formati da due rette parallele tagliate da una terza retta - per un punto dato condurre una retta parallela ad una retta data - costruzione del parallelogrammo.

5. Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli - somma degli angoli interni del triangolo - principali proprietà del triangolo isoscele.

6. Costruire un triangolo conoscendo: 1. due lati e l'angolo formato da questi; 2. un lato e i due angoli adiacenti; 3. i tre lati.

7. Unità di misura per le aree - area del rettangolo, del parallelogrammo, del triangolo, d'un poligono qualunque.

8. Poligoni regolari - loro descrizione per mezzo della divisione della circonferenza in parti eguali - area del poligono regolare, del circolo, e del settore circolare.

9. Definizione delle figure simili - sopra una retta data costruire un triangolo od un poligono simile ad un triangolo o ad un poligono dato.

Fisica.

1. Principali classificazioni dei corpi - stati de' medesimi, e loro proprietà generali - legge d'inertzia.

2. Gravità terrestre - dimostrazione sperimentale della legge sulla caduta verticale dei corpi - massa, densità e peso d'un corpo - centro di gravità.

3. Leva - diverse sue specie - condizioni di equilibrio tra la potenza e la resistenza.

4. Condizioni d'equilibrio dei liquidi - uguaglianza di pressione - vasi comunicanti - livella ad acqua - dimostrazione sperimentale del principio d'Archimede - peso specifico dei corpi - areometri.

5. Prova del peso dei gas - misura della pressione dell'aria atmosferica per mezzo della esperienza di Torricelli - barometri a vaschetta ed a sifone.

6. Elasticità e densità dei gas - legge di Mariotte - macchina pneumatica - pompe aspiranti e prementi - influenza del peso dell'aria sul peso de'corpi che vi sono immersi - globi aerostatici.

7. Produzione e propagazione del suono - sua velocità nell'aria atmosferica - eco.

8. Dilatabilità dei corpi per il calorico - costruzione ed uso dei termometri a mercurio e ad alcool.

9. Mutazione di stato dei corpi - definizione del calorico latente - miscugli frigorifici.

10. Provare per mezzo del calorimetro che tutti i corpi non hanno la stessa capacità per il calorico - definizione del calorico specifico.

11. Evaporazione - dimostrazione sperimentale della forza elastica dei vapori - tensione e densità massima dei vapori alle diverse temperature - ebullizione - effetto della pressione sull'ebullizione - digestore di Papin.

12. Calorico raggianti - potere emissivo, assorbente e riflettente dei corpi per il calorico.

Diversa conducibilità dei corpi solidi, liquidi ed aeriformi per il calorico - metodo d'Ingenhouz per i corpi solidi.

13. Igrometro di Saussure - rugiada - brina - pioggia e neve.

14. Svolgimento dell'elettricità per strofinio - corpi buoni e cattivi conduttori - diffusione della elettricità sopra i corpi buoni conduttori - proprietà delle pante - macchina elettrica - fulmine - parafulmini.

15. Elettricità latente - boccia di Leyden - elettroforo - condensatore - batteria elettrica.

16. Descrizioni della pila voltaica - principali modificazioni di questo apparato - suoi effetti fisici, chimici e fisiologici.

17. Calamite naturali ed artificiali, loro poli e linea neutra - declinazione ed inclinazione dell'ago calamitato - magnetizzazione artificiale.

18. Deviazione prodotta dalla corrente elettrica dell'ago calamitato - galvanometro.

Elettro-magneti temporarii prodotti dalla corrente elettrica.

19. Propagazione rettilinea della luce in un mezzo omogeneo - velocità della luce - sua riflessione in uno specchio piano.

Rifrazione e decomposizione della luce per mezzo del prisma Newtoniano - spettro solare.

V. d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

DE SANCTIS.